



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

Legge regionale 24 dicembre 2013 - n. 19
Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2014 2

Legge regionale 24 dicembre 2013 - n. 20
Legge di stabilità 2014 8

Legge regionale 24 dicembre 2013 - n. 21
Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà 20

Legge regionale 24 dicembre 2013 - n. 22
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) 22

Supplemento n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2013

Legge regionale 24 dicembre 2013 - n. 19
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2014

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Disposizioni per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione. Modifica alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 25 ter è inserito il seguente:

*«Art. 25 quater
(Disposizioni per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, dall'articolo 9, comma 14, dall'articolo 10, comma 6, dall'articolo 10 bis, comma 2 e dall'articolo 25, comma 1, i PGT e i PRG vigenti nei comuni venuti a fusione o comunque interessati dall'istituzione di nuovi comuni, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), conservano efficacia fino all'approvazione del PGT relativo all'intero territorio del comune di nuova istituzione e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 e fino all'approvazione del PGT, sul territorio del comune di nuova istituzione che non abbia ancora provveduto all'approvazione stessa sono ammessi unicamente gli interventi sugli edifici esistenti, nelle sole tipologie di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c), nonché gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati e convenzionati entro il medesimo termine, con convenzione non scaduta.

3. In caso di istituzione di nuovi comuni, la previsione di cui all'articolo 25 bis, comma 3, trova applicazione alla decorrenza del termine biennale di cui al comma 1.».

Art. 2

(Modifica alla l.r. 22/2011)

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2012) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Sono esentati dall'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata i nuovi comuni nati da fusioni che abbiano una dimensione demografica pari o superiore al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli che hanno aderito al processo di fusione.».

Art. 3

(Misure di razionalizzazione della spesa per le comunità montane)

1. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 7 bis dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«7 bis. La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, destina le risorse di cui al comma 2 nell'anno successivo a quello in cui risultano liquidati al 30 aprile contributi per un importo pari ad almeno il 50 per cento della

spesa complessivamente destinata al finanziamento dei PISL per il triennio di riferimento oppure risulta concluso e liquidato al 30 aprile almeno il 25 per cento, con eventuali arrotondamenti per eccesso, dei PISL per il triennio di riferimento.».

2. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 1 sono soppresses le parole: «e delle comunità montane che gestiscono in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell'articolo 9»;

b) il comma 5 dell'articolo 9 è abrogato;

c) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 è abrogata;

d) la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:

«c bis) il contributo di funzionamento da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio.»;

e) dopo il comma 2 ter dell'articolo 13 è inserito il seguente:

«2 quater. Per il triennio 2014/2016 i costi standard, di cui al comma 2 bis, sono applicati dalla Giunta regionale secondo criteri di progressività connessi all'efficienza nello svolgimento di funzioni e servizi conferiti dalla Regione alle comunità montane. Per il medesimo triennio la Giunta regionale stabilisce una riduzione del contributo al funzionamento delle comunità montane determinato ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 4, lettera a), della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2014), in ragione del mancato o ridotto svolgimento della gestione in forma associata di funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell'articolo 9.»;

f) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 è abrogata;

g) al comma 1 dell'articolo 20 le parole: «alle forme associative» sono sostituite dalle seguenti: «alla forma associativa»;

h) al comma 2 dell'articolo 20 sono soppresses le parole: «o la comunità montana»;

i) al comma 3 bis dell'articolo 20 sono soppresses le parole: «e alle comunità montane» e «o convenzionati con la comunità montana».

3. Al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali») sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo sono soppresses le parole: «e alle comunità montane.»;

b) al comma 1 dell'articolo 1 sono soppresses le parole: «e alle comunità montane.»;

c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è abrogata;

d) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato;

e) i commi 2 e 2 bis dell'articolo 3 sono abrogati;

f) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 3 è soppresso;

g) la lettera d) del comma 6 dell'articolo 5 è abrogata;

h) al comma 7 dell'articolo 5 le parole: «di cui alle lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera c)»;

i) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 sono soppresses le parole: «per le comunità montane, il solo statuto.»;

j) il comma 2 dell'articolo 12 è abrogato;

k) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 12 sono soppresses le parole: «per le comunità montane, il solo statuto, in caso di modifica.»;

l) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 12 è abrogata;

m) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 18 è abrogata;

n) ai requisiti stabiliti nella scheda riepilogativa dell'Allegato B, in tabella, sono soppresses le parole: «Articolo 3, commi 1, 2 e 2 bis del regolamento per le Comunità montane»;

- o) alla composizione dell'unione stabilita nella scheda riepilogativa dell'Allegato B sono soppresse le parole: «Elenca le deleghe dei singoli comuni, eventualmente suddivise per servizio, alla Comunità montana»;
 - p) al primo periodo della relazione annuale sull'andamento della gestione associata, di cui all'Allegato C sono soppresse le parole: «o la comunità montana» e «/comunità montana»;
 - q) al punto 2 della prima parte dell'Allegato C, in tabella, sono soppresse le lettere: «CM»;
 - r) ai punti 1, 3, 4, 5, 6 e 8 della prima parte e al primo periodo, nonché ai punti 1, 2 e 3 della seconda parte dell'Allegato C sono soppresse le parole: «Comunità Montana».
4. In applicazione del comma 2, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 è apportata la seguente variazione:
- a) il programma 01 «Sviluppo sostenibile territorio montano e piccoli comuni» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» è incrementato di 3.000.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2014/2016;
 - b) il programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali» è ridotto di 3.000.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2014/2016.

Art. 4 (Modifiche alla l.r. 3/2008)

1. Alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente: «Agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie - Criteri per l'imputazione degli oneri»;
- b) il comma 7 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«7. Gli oneri relativi alle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale per le prestazioni sociosanitarie sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica.»

- c) dopo il comma 7 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

«7 bis. Per i minori la residenza o la dimora di riferimento ai fini dell'imputazione degli oneri di cui al comma 7 è quella del genitore o dei genitori titolari della relativa potestà. Nel caso in cui la potestà sia esercitata da un tutore, gli oneri sono a carico del comune in cui il genitore o i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedono. Nel caso in cui i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedano in comuni diversi, gli oneri sono a carico di entrambi i comuni in parti uguali.»

- d) al comma 9 dell'articolo 8 sono soppresse le parole: «o il tutore»;
- e) il comma 8 dell'articolo 8 e il comma 9 dello stesso articolo, così come modificato dalla lettera d), sono rispettivamente rinumerati come commi 9 e 8;
- f) il comma 10 dell'articolo 8 è abrogato.

Art. 5 (Modifiche alla l.r. 34/2004)

1. Alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
- «3. Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento, ovvero dal comune di dimo-*

ra, alla medesima data, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia. Qualora alla data di adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria un genitore risulti cancellato per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e successivamente non iscritto all'anagrafe della popolazione residente di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica. Nel caso in cui alla data di adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria risulti nominato un tutore, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza del genitore o dei genitori, titolari della relativa potestà alla data della nomina del tutore, o, nel caso di genitori, titolari della relativa potestà alla medesima data, residenti in comuni diversi, a carico di entrambi i comuni in parti uguali. Nel caso di genitori residenti in comuni diversi, qualora uno di essi muoia o decada dalla potestà dopo l'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'inserimento in struttura residenziale o l'affidamento familiare del minore, gli oneri sono interamente a carico del comune nel quale il genitore che mantiene la titolarità della potestà risiedeva alla data di adozione del provvedimento.»

- b) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«3 bis. Per oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali s'intendono quelli relativi a tutte le prestazioni sociali che si rendano necessarie nel corso dell'affidamento familiare o della permanenza nella struttura.»

Art. 6 (Modifica alla l.r. 6/2009)

1. Alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) è apportata la seguente modifica:

- a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Indennità di funzione)

1. Al Garante è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari al 20 per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 3, comma 1, lett. a), della legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). Sono escluse dall'indennità le spese di missione fuori dal territorio regionale, purché previamente autorizzate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Tali spese dovranno altresì essere documentate e nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.»

Art. 7 (Modifiche alla l.r. 20/2008)

1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 25 è inserita la seguente:
«c bis) funzioni di progetto o di ricerca.»;
- b) dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 25 è inserita la seguente:
«e bis) dirigente di progetto o di ricerca.»;
- c) il comma 5 dell'articolo 25 è abrogato;
- d) il comma 6 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«6. L'organico complessivo della dirigenza della Giunta regionale è ridotto nel limite massimo di duecento unità a partire dal 1° gennaio 2015, procedendo, prioritariamente, alla revoca dei comandi in essere. In caso di mancato raggiungimento del limite fissato, non sono rinnovati i contratti di lavoro individuali a tempo determinato stipulati con dirigenti esterni ai ruoli di Regione Lombardia.»

- e) dopo il comma 6 dell'articolo 25, sono inseriti i seguenti:

«6 bis. Entro il 31 dicembre 2014 gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, in linea con quanto previsto per la Giunta regionale, riducono l'organico complessivo della dirigenza in misura non inferiore al 10 per cento della dotazione dirigenziale prevista alla data del 31 dicembre 2013, procedendo, in via prioritaria, con la revoca dei comandi in essere. In caso di mancato raggiungimento del limite fissato, non sono rinnovati i contratti di lavoro individuali a tempo determinato stipulati con i dirigenti esterni ai propri ruoli. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti dipendenti con una dotazione organica del personale dirigenziale inferiore alle dieci unità.

6 ter. Entro il 31 dicembre 2014 le società partecipate in modo totalitario di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, in linea con quanto previsto per la Giunta regionale, riducono del 5 per cento, rispetto alla spesa sostenuta nel 2013, i costi relativi al personale dirigenziale.

6 quater. Le risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguiti con le riduzioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 ter, confluiscono in un fondo costituito presso Finlombarda s.p.a., dedicato al sostegno delle micro, piccole e medie imprese che operano in regione Lombardia, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

6 quinquies. Con riferimento alla necessità di contribuire al risanamento della finanza pubblica e al fine di collaborare alla formazione di benchmark funzionali all'attività di revisione della spesa pubblica svolta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 49 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la spesa annua per il personale della Giunta regionale non può essere superiore al valore di 25 euro per abitante.»

f) il comma 4 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«4. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabile una sola volta per la medesima direzione; può essere attribuito anche a persone esterne all'amministrazione regionale nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001. Il contratto stabilisce il trattamento economico con riferimento all'entità prevista dal comma 5 dell'articolo 29, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Sino ad un massimo di cinque direttori, il conferimento dell'incarico può avvenire su base fiduciaria in relazione alle aree di intervento individuate come strategiche dal Presidente della Regione e declinate nel programma di governo di cui all'articolo 25, comma 8, dello Statuto d'autonomia della Lombardia; l'incarico è affidato con le modalità definite dalla Giunta, fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 ed è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.»

g) il comma 10 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«10. Fermo restando il vincolo numerico di cui al comma 6 dell'articolo 25, gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere conferiti anche ad esterni all'amministrazione regionale, nel rispetto dei requisiti soggettivi e della percentuale inferiore di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, con contratti a termine di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili. Non possono essere assunti con contratti a termine, per gli incarichi di cui al presente comma, impiegati regionali cessati per dimissioni, licenziamento, decadenza o collocamento in quiescenza.»

h) dopo il comma 2 dell'articolo 28 è inserito il seguente:

«2 bis. La Giunta regionale, per l'affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico-specialistico che necessitano di profili professionali appartenenti ai ruoli sanitari e socio-sanitari, può utilizzare personale specializzato e con qualifica dirigenziale, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, anche tramite l'istituto del distacco, nel limite massimo del 20 per cento della dotazione organica dirigenziale.»

i) al comma 6 dell'articolo 29 l'ultimo periodo è soppresso;

j) al comma 5 bis dell'articolo 67 è inserito, in fine, il seguente periodo:

«In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consigliare oppure in caso di costituzione di nuovi

gruppi, lo stanziamento originariamente spettante a norma del presente comma al gruppo che ha ceduto consiglieri e non ancora utilizzato alla data di protocollazione della comunicazione della variazione, viene rideterminato proporzionalmente, con invarianza di spesa, dall'Ufficio di presidenza sulla base del criterio della consistenza numerica.»

k) dopo il comma 4 dell'articolo 73 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso la Regione e gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione.»

l) al comma 1 dell'articolo 90 le parole: «nel triennio 2011/2013» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2014/2016».

Art. 8

(Abrogazione del r.r. 8/2006 e modifica alla l.r. 7/2010)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato dal Consiglio regionale in base all'articolo 32 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, riguardante il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), sono abrogati:

a) il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 8 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Lombardia);

b) il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 7/2010.

2. Il regolamento del Consiglio regionale di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ed è reso disponibile nel sito internet del Consiglio regionale.

Art. 9

(Modifiche alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:

«6 bis. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con la Regione per la gestione del reticolo idrico principale.

6 ter. Alle spese derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al comma 6 bis la Regione fa fronte con le disponibilità presenti sul bilancio regionale alla Missione 16 - Programma 01 fino ad un importo massimo di euro 250.000,00 per le opere di manutenzione ordinaria. Qualora il reticolo idrico principale di cui alla convenzione del comma 6 bis sia strettamente connesso con la rete di bonifica, trova applicazione il regime delle opere pubbliche di bonifica, fermi rimanendo a carico della Regione anche gli oneri per la somma urgenza e quelli per la manutenzione straordinaria.

6 quater. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2014), la Giunta regionale definisce i criteri e gli indirizzi per la determinazione dei contributi di cui al comma 6 ter, tenuto conto anche dei limiti delle disponibilità presenti sul bilancio regionale per le medesime finalità.»

b) il comma 1 dell'articolo 90 è sostituito dal seguente:

«1. Il consorzio di bonifica elabora, sulla base di criteri, indirizzi e modalità procedurali deliberati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2014) un piano di classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, al fine

di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Il piano definisce, altresì, mediante cartografia allegata, il perimetro di contribuzione. Il piano è adottato dal consorzio di bonifica, sentito il parere dei comuni interessati, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei criteri, indirizzi e modalità procedurali, e approvato dalla Giunta regionale.»;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 90 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. La pubblicazione nel BURL della deliberazione di approvazione del piano di cui al comma 1 è contestuale alla pubblicazione del piano con il relativo perimetro di contribuzione nei siti internet istituzionali della Regione, dei consorzi di bonifica e dei comuni ricadenti nei comprensori di bonifica. La pubblicazione della deliberazione produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuzione nei confronti di tutti gli interessati.

1 ter. I benefici derivanti dall'attività di bonifica e di irrigazione consentono di conservare o di incrementare il valore degli immobili. I benefici possono riguardare un solo immobile oppure una pluralità di immobili presenti nel comprensorio di bonifica e irrigazione. I benefici, in relazione alla diversa natura dei suoli e alle dinamiche idrauliche che vengono governate sul territorio a beneficio diretto dello stesso, possono essere:

- a) di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere e dagli interventi di bonifica, nonché dalle opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate a difendere il territorio dal dissesto idrogeologico;
- b) di difesa idraulica e di bonifica, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere di bonifica che preservano il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati;
- c) di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere di bonifica, di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
- d) di tutela ambientale e di valorizzazione a fini fruttiferi dei territori, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dall'irrigazione, dalla bonifica e dall'azione di manutenzione e presidio dei corsi d'acqua e dei canali gestiti dal consorzio che costituiscono componenti paesaggistiche.

1 quater. I benefici derivanti dalla attività di bonifica di cui al comma 1 ter, lettera d), possono essere a favore di privati beneficiari o di enti locali rappresentanti il beneficio diffuso cui lo stesso si riferisce.»;

d) il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 90 è sostituito dai seguenti:

«Per gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, le cui acque di origine meteorica trovano recapito nel sistema scolante del relativo consorzio di bonifica tramite la fognatura bianca o mista, il contributo di bonifica è assolto dal proprietario dell'immobile e può essere riscosso anche a mezzo del gestore d'ambito del servizio idrico integrato, previa stipula della convenzione di cui al comma 3; i proprietari degli immobili mantengono, in ogni caso, il diritto di elettorato attivo e passivo. Il contributo relativo alla frazione di acque reflue domestiche e acque reflue industriali, di cui all'articolo 74 del d.lgs. 152/2006, è assolto dal titolare dello scarico ai sensi dei commi 7 e 8.»;

e) la rubrica dell'articolo 134 è sostituita dalla seguente: «Concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittiogeniche e gestioni particolari della pesca»;

f) al comma 1 dell'articolo 134 le parole: «o acquacoltura» sono sostituite dalle seguenti: «, acquacoltura e altre attività ittiogeniche»;

g) al comma 2 dell'articolo 134 la parola: «tratti» è sostituita dalle seguenti: «tutto o parte».

Art. 10 (Modifiche alla l.r. 3/2013)

1. Alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre

2012, n. 174 «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«5 bis. Il rimborso spese forfettario per l'esercizio del mandato non è corrisposto ai consiglieri regionali sottoposti a misure cautelari dalla magistratura, restrittive della libertà personale, tali da impedire l'effettivo esercizio della carica, per tutto il periodo di impedimento.»;

b) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«3. L'Ufficio di presidenza disciplina i casi nei quali non si fa luogo a trattenuta per assenza documentata motivata da missioni o incarichi autorizzati, motivi di salute, particolari gravi motivi personali o familiari; per i consiglieri componenti di più organi o organismi di cui all'articolo 2, comma 2, l'Ufficio di presidenza disciplina inoltre i casi nei quali la trattenuta non opera quando il consigliere abbia partecipato nella stessa giornata ad almeno una riunione dei medesimi organi o organismi.»;

c) il comma 4 dell'articolo 12 è abrogato;

d) al comma 5 dell'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, i contributi già erogati a norma del presente comma e non ancora utilizzati o impegnati, nonché gli eventuali avanzi di gestione o risparmi di esercizio, ancora a disposizione alla data di protocollazione della comunicazione della variazione, previa comunicazione da parte del presidente del gruppo preesistente, sono ricalcolati proporzionalmente, con invarianza di spesa, dall'Ufficio di presidenza, sulla base del criterio della consistenza numerica. Il presidente del gruppo preesistente trasferisce le somme stabilite dall'Ufficio di presidenza al gruppo avente diritto e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza. Qualora non provveda al trasferimento, l'Ufficio di presidenza procede a effettuare i necessari conguagli a valere sulle successive liquidazioni.»;

e) dopo il comma 5 dell'articolo 15 è inserito il seguente:

«5 bis. Il collegio dei revisori dei conti di cui alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) esprime parere, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari, circa la rispondenza delle spese effettuate da ciascun gruppo consiliare alle finalità previste dalla presente legge e rilascia, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari, una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate nei rendiconti dei gruppi consiliari che, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, accompagna i rendiconti trasmessi al Presidente del Consiglio.»;

f) al comma 1 dell'articolo 21 le parole: «il complesso dei trasferimenti regionali annuali a favore dei predetti enti è determinato» sono sostituite dalle seguenti: «i trasferimenti regionali annuali a favore dei predetti enti sono determinati»;

g) dopo il comma 1 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Fermo restando il contributo della Regione ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica nel rispetto dell'obiettivo di competenza eurocompatibile, la riduzione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti per:

- a) opere, attività e interventi strettamente inerenti, funzionali o comunque connessi alla realizzazione, all'organizzazione e allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015;
- b) interventi finalizzati a fronteggiare straordinarie esigenze di salvaguardia ambientale, quali quelle derivanti da calamità naturali e da contaminazioni di suolo o acque, nonché di compensazione ambientale, difesa del suolo e per le emergenze fitosanitarie;
- c) attività, anche in cofinanziamento, connesse alla programmazione comunitaria 2014-2020;
- d) realizzazione di interventi in cofinanziamento, ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera c).»;

h) al comma 4 dell'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) dopo la parola: «legge» sono aggiunte le seguenti: *«che risultava alle dipendenze dei gruppi allo scadere della IX legislatura»;*
 - 2) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: *«A tal fine i gruppi consiliari interessati individuano il personale che si intende tutelare e trasmettono l'elenco all'Ufficio di presidenza per i relativi adempimenti.»;*
- i) al comma 5 dell'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
- «In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, i fondi reiscritti a norma del presente comma e non ancora utilizzati o impegnati, previa comunicazione da parte del presidente del gruppo preesistente, sono ricalcolati proporzionalmente, con invarianza di spesa, dall'Ufficio di presidenza, sulla base della consistenza numerica. Il presidente del gruppo preesistente trasferisce ai gruppi aventi diritto le somme stabilite dall'Ufficio di presidenza cui è data comunicazione. Qualora non provveda al trasferimento, l'Ufficio di presidenza procede ad effettuare i necessari conguagli a valere sulle successive liquidazioni.»;*
- j) dopo il comma 7 dell'articolo 24 è inserito il seguente comma:
- «7 bis. A seguito della pronuncia della sezione delle autonomie della Corte dei Conti del 5 luglio 2013 sulla questione di massima concernente le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle sezioni regionali, relativi all'esercizio 2012, pubblicata dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai soli fini di concludere il procedimento relativo ai suddetti rendiconti, si applica la disciplina transitoria prevista dal presente comma. L'Ufficio di presidenza assegna un termine di sessanta giorni ai presidenti dei gruppi della IX legislatura per presentare al Collegio dei revisori dei conti una relazione contenente le proprie valutazioni in relazione al rendiconto 2012 relativo alle risorse assegnate ai gruppi stessi, tenendo conto del lavoro ricognitivo compiuto dalla sezione regionale della Corte dei Conti. Il Collegio dei revisori rassegna l'esito delle proprie valutazioni all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. I contributi che, a seguito della valutazione delle osservazioni da parte del Collegio dei revisori dei conti di cui alla l.r. 18/2012, risulteranno non regolarmente rendicontati dovranno essere restituiti al Consiglio regionale entro un termine non superiore a sessanta giorni, con possibilità di rateizzazione secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 17. In caso di mancata restituzione nei termini sopra indicati, sono attivate le conseguenti azioni giudiziarie in sede civile.».*

Art. 11

(Attuazione dell'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Disposizioni in favore dell'Esposizione universale di Milano del 2015)

1. In attuazione dell'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007), possono procedere, tramite procedure selettive, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie alla realizzazione di opere, nonché alla prestazione di servizi e altre attività strettamente connesse all'evento EXPO Milano 2015 fino alla conclusione delle medesime e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, nei limiti delle risorse finalizzate. Nei medesimi limiti finanziari e temporali di cui al primo periodo, le aziende sanitarie locali, di cui all'allegato A1, sezione II, della l.r. 30/2006, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato da utilizzare per le attività straordinarie di controllo, strettamente connesse all'evento EXPO Milano 2015, in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, da programmare in accordo con la Regione.

Art. 12

(Modifica alla l.r. 16/1999)

1. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24 bis

(Misure di razionalizzazione della spesa)

1. All'ARPA si applicano, in relazione all'esercizio delle funzioni finanziate con quota parte del fondo sanitario regionale, le misure di contenimento della spesa previste per gli enti del servizio sanitario regionale, secondo modalità attuative stabilite da direttive della Giunta regionale.».

Art. 13

(Modifica alla l.r. 18/2010)

1. Alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale) è apportata la seguente modifica:

- a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Trattamento economico)

1. Al Difensore spetta il trattamento economico stabilito dalla legislazione regionale vigente per i consiglieri regionali della Lombardia nella seguente misura:

- a) *il 100 per cento dell'indennità di carica;*
- b) *il 40 per cento di quanto previsto a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato.*

2. Il rimborso spese di cui al comma 1, lettera b) è onnicomprensivo.

3. Al Difensore che si reca in missione fuori dal territorio regionale, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, spetta altresì il rimborso delle spese di missione sostenute e documentate nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.».

2. Il trattamento economico previsto dall'articolo 6 della l.r. 18/2010, come modificato dalla presente legge, trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2014.

Art. 14

(Modifica alla l.r. 34/1978)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) è apportata la seguente modifica:

- a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28

(Relazione tecnica)

1. I progetti di legge di iniziativa del Presidente della Regione e gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle direzioni generali competenti della Giunta e verificata dalla direzione competente in materia di bilancio, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e le loro fonti. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione riporta i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza sui saldi della finanza regionale, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse esistenti utilizzabili per le finalità indicate.

2. I progetti di legge di iniziativa consiliare sono corredati da una scheda relativa alla quantificazione delle risorse e degli oneri relativi alle misure previste, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale del Consiglio regionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le commissioni consiliari competenti richiedono alla Giunta la relazione di cui al comma 1 per le proposte di legge che siano inserite nel programma dei lavori previsto dal Regolamento generale del Consiglio ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica, che deve riguardare anche gli eventuali emendamenti presentati nel corso dell'istruttoria segnalati dalla commissione, deve essere trasmessa nel termine indicato dalle commissioni consiliari in relazione alla programmazione dei lavori consiliari e, in ogni caso, entro trenta giorni

dalla richiesta. Qualora la Giunta non sia in grado di rispettare i termini indicati, deve evidenziare le ragioni.

3. Al fine di uniformare i contenuti e la procedura per la predisposizione della relazione tecnica, la Giunta regionale, sentita la commissione competente in materia di bilancio, definisce apposite linee guida.».

Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali)

1. La mancata approvazione della legge istitutiva di un nuovo comune, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), comporta l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, di quanto previsto dall'articolo 25 bis della l.r. 12/2005.

2. Al comune di Gravedona ed Uniti, istituito ai sensi della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione del Comune di Gravedona ed Uniti, mediante fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como), non si applicano gli articoli 25 bis, commi 1 e 2, e 25 quater della l.r. 12/2005. Per il summenzionato comune la previsione di cui all'articolo 25 bis, comma 3, della l.r. 12/2005, trova applicazione decorso il termine del 30 giugno 2016.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, primo periodo, della l.r. 12/2005, il vigente piano regolatore generale del comune di Sedriano conserva efficacia fino all'approvazione del piano di governo del territorio e comunque non oltre la data del 30 giugno 2015, salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 3 quater, della stessa legge.

4. In caso di infruttuoso decorso del termine di cui al comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 25 bis, commi 3 e 4, della l.r. 12/2005.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 28 della l.r. 34/1978, come sostituito dalla presente legge, si applicano ai procedimenti legislativi che hanno inizio dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 dicembre 2013

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/221 del 16 dicembre 2013)

Supplemento n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2013

Legge regionale 24 dicembre 2013 - n. 20
Legge di stabilità 2014

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Adeguamento al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio - Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2014 Regione Lombardia si adegua al nuovo principio della programmazione e alla versione aggiornata dei principi contabili applicati, degli schemi di bilancio e del piano dei conti integrato, in coerenza con la disciplina prevista nello schema di decreto correttivo e integrativo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), predisposto per l'entrata a regime della riforma contabile.

2. Ai sensi del comma 1 la presente legge è denominata «Legge di stabilità» ed è predisposta in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 12 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011).

3. Per il triennio 2014/2016 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 12 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011).

4. Le quote a carico dell'esercizio 2014 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 sui relativi programmi per gli importi indicati.

5. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi, come da specifica indicazione contenuta nell'allegata tabella A.

6. Gli oneri finanziari derivanti dalle previsioni di spesa disposte sugli anni 2015 e 2016 trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2015/2016.

7. Sono autorizzate per il triennio 2014/2016 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978 e della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 12 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011).

8. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978 e della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 12 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011).

9. Per l'attivazione e manutenzione di sistemi di monitoraggio del trasporto di merci pericolose conseguenti all'applicazione dell'articolo 4, commi 2, lettera e), 4 e 14, della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile), è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per ciascun anno del triennio 2014/2016 alla Missione

9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» - Programma 08 «Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016.

10. In applicazione dell'articolo 9, comma 4, del regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) e dell'articolo 196, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è autorizzata la spesa di euro 17.000,00 per il 2014 e di euro 50.000,00 rispettivamente per il 2015 e il 2016, alla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» - Programma 01 «Difesa del suolo» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016.

11. Al fine di attivare da parte delle amministrazioni locali investimenti per la tutela e valorizzazione e recupero ambientale è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per ciascun anno del biennio 2014/2015 alla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» - Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016.

12. Alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (Assesamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 16 dell'articolo 6 la parola «sei» è sostituita dalla parola: «cinque».

13. Per l'adeguamento delle basi operative HEMS (Elisuperfici con Servizio Medico di Emergenza) alla Direttiva ENAC del 20 ottobre 2011, è autorizzato lo stanziamento di euro 250.000,00 per ciascun anno del biennio 2015/2016 nella Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» - Programma 04 «Altre modalità di trasporto» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016.

14. Per il finanziamento degli eventi commemorativi da sostenere in occasione del primo centenario della Prima guerra mondiale, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia) è autorizzata alla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» - Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico» - Titolo 1 «Spese correnti» rispettivamente la spesa di euro 100.000,00 per il 2014 e di euro 200.000,00 per il 2015.

15. Al fine di garantire il pronto avvio dei progetti connessi alla programmazione comunitaria 2014-2020, in attesa della definizione dei relativi regolamenti comunitari, del Quadro strategico comune e dei programmi operativi nazionali e regionali relativi ai fondi strutturali, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), è autorizzata per il 2014 un'anticipazione regionale per complessivi euro 87.000.000,00. Le relative risorse sono allocate al «Fondo per la programmazione comunitaria 2014 - 2020» istituito alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 03 «Altri fondi» e sono prelevabili secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 3, della l.r. 34/1978.

16. Allo scopo di assicurare il finanziamento di interventi pluriennali a carattere indifferibile e garantirne l'ottimizzazione dei flussi finanziari è istituito alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 03 «Altri fondi» il «Fondo investimenti per il trasporto e la mobilità» le cui risorse sono prelevabili secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 3, della l.r. 34/1978. Ai sensi dell'articolo 27-ter, comma 1 bis, la Giunta regionale può con proprio provvedimento conferire suddetto fondo in gestione a Finlombarda s.p.a. sulla base della finalità e nei limiti dello stanziamento pari a euro 192.250.000,00, disposti con la presente legge.

17. In applicazione dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007») concernente la compensazione tasso auto per ecoincentivi è autorizzata per il triennio 2014/2016 l'iscrizione, in entrata ed in spesa, di euro 60.000.000,00 per la restituzione delle quote dovute da Regione Lombardia allo Stato.

18. La Giunta regionale è autorizzata al rilascio di apposita garanzia al fine della concessione, da parte della Banca Europea per gli Investimenti, della linea di credito a Finlombarda s.p.a. destinata al finanziamento di interventi di efficienza energetica e realizzazione di infrastrutture anche relative all'evento Expo 2015.

19. La garanzia di cui al comma 18, del valore massimo di euro 22.800.000,00 è rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non costituisce indebitamento e trova adeguata copertura finanziaria nelle risorse proprie stanziata alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 3 «Altri fondi», nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016, come indicato nell'allegato 11 della legge regionale recante (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 a legislazione vigente).

Art. 2

(Anticipazione finanziaria in favore dell'Azienda Lombarda per l'edilizia residenziale pubblica (ALER) di Milano)

1. Per l'esercizio finanziario 2014 è autorizzata la concessione di un finanziamento a favore di ALER Milano di importo massimo di euro 30.000.000,00, a tasso zero, da restituirsì in dieci anni mediante rate semestrali, a partire dal 31 dicembre 2014, di euro 1.500.000,00 ciascuna.

2. Ulteriori condizioni e modalità per l'erogazione delle somme e il successivo rimborso sono individuate dalla Giunta regionale con proprio successivo provvedimento.

3. Le risorse relative al finanziamento di cui al comma 1 sono allocate alla Missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa» - Programma 02 «Urbanistica e assetto del territorio» - Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016.

4. Le somme restituite da ALER Milano ai sensi del comma 1 sono introitate, a partire dall'anno previsto dal piano di rientro, al Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» - Tipologia 200 «Riscossione crediti» dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016.

Art. 3

(Misure straordinarie a tutela dei terzi creditori e a garanzia della continuità aziendale di ALER Milano)

1. La Giunta regionale, al fine di consentire la ristrutturazione dei debiti di ALER Milano, nell'ambito delle operazioni di cessione dei crediti effettuati dai creditori dell'ALER stessa, è autorizzata al rilascio di lettere di patronage.

2. Le garanzie di cui al comma 1, del valore complessivo massimo di euro 3.800.000,00, sono rilasciate a copertura dei rischi assunti dal cessionario in caso di persistente incapacità dell'azienda a far fronte alle proprie obbligazioni, non costituiscono indebitamento regionale e trovano adeguata copertura finanziaria nelle risorse proprie stanziata alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 01 «Fondo di riserva» - Titolo 2 «Spese in capitale» nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016, come indicato nell'allegato 11 della legge regionale recante (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 a legislazione vigente).

3. La Giunta con propria deliberazione provvede alla definizione delle specifiche tecniche con cui operano le suddette garanzie.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 10/2003)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 19 dell'articolo 44 sono aggiunti i seguenti:

«19 bis. Per i periodi d'imposta aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, la tassa automobilistica regionale non è dovuta per le autovetture ad uso privato aventi caratteristiche tecniche di alimentazione, cilindrata e classe emissiva stabilite

nell'ambito del provvedimento della Giunta di cui al comma 19 ter e comunque di cilindrata non superiore a 2.000 c.c. e per gli autocarri con peso complessivo non superiore a 3.500 chilogrammi, immatricolati per la prima volta, nuovi di fabbrica, nell'anno 2014, di proprietà di soggetti, in regola con i pagamenti della tassa automobilistica dovuti nelle ultime cinque annualità, che abbiano contestualmente provveduto alla regolare rottamazione di analoga tipologia di autoveicolo, di qualunque cilindrata e peso complessivo, appartenente alla classe di inquinamento EURO 0 se alimentato a benzina, oppure EURO 0, 1, 2 o 3 se alimentato a gasolio, di proprietà dei medesimi soggetti.

19 ter. L'agevolazione di cui al comma 19 bis opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di stabilità 2014, sono definite le caratteristiche tecniche dei veicoli, la cilindrata e le modalità applicative per la fruizione del beneficio anche con riferimento al regime di aiuto prescelto.»;

b) dopo il comma 5 dell'articolo 48 sono aggiunti i seguenti:

«5 bis. In relazione ai veicoli immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2015, l'importo delle tasse automobilistiche dovute dalle società di leasing è ridotto del 10 per cento, a condizione che i relativi versamenti vengano dalle stesse effettuati con modalità cumulativa, in luogo degli utilizzatori, entro i termini ordinari di scadenza, per i periodi di tassazione con decorrenza compresa nella durata dei rispettivi contratti.

5 ter. In relazione ai veicoli immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2015 e alla condizione di cui al comma 5 bis è ridotto del 10 per cento l'importo delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà di aziende che svolgono attività di noleggio veicoli.

5 quater. L'agevolazione di cui ai commi 5 bis e 5 ter opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di stabilità 2014, sono definite le modalità applicative per la fruizione del beneficio anche con riferimento al regime di aiuto prescelto.»;

c) i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 sono abrogati;

d) dopo il comma 6 ter dell'articolo 77 sono aggiunti i seguenti:

«6 quater. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le imprese start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nel corso dell'anno 2013 nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, sono esentate dal pagamento dell'IRAP. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 le stesse imprese sono soggette all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 ridotta di un punto percentuale.

6 quinquies. L'agevolazione di cui al comma 6 quater opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.»;

e) dopo il comma 2 bis dell'articolo 95 è inserito il seguente:

«2 ter. La notifica del questionario informativo di cui al comma 1 e degli atti di cui all'articolo 90, comma 4, può essere effettuata anche mediante posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).»;

f) il comma 1 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:

«1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti tributari qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito e per ciascun periodo d'imposta, l'importo di 30,00 euro.»;

Supplemento n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2013

g) al comma 6 dell'articolo 96, la cifra «15,00 euro» è sostituita dalla seguente: «30,00 euro».

2. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, stimati rispettivamente per la lettera a) in euro 12.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2014/2016 e per le lettere c) e d) in euro 884.000,00 per il 2014 e in euro 221.000,00 per ciascun anno del biennio 2015/2016, si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalla manovra finanziaria regionale 2014/2016.

3. Ai minori introiti quantificati complessivamente in euro 1.800.000,00 per il biennio 2015/2016, conseguenti all'applicazione dei commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 48 della l.r. 10/2003, come introdotti dal comma 1, lett. b), si fa fronte con l'aumento di gettito stimato rispettivamente in euro 600.000,00 nel 2015 e in euro 1.200.000,00 nel 2016 derivante dall'incremento del numero delle immatricolazioni, nonché con le risorse rese disponibili dalla conseguente riduzione dei costi di gestione del contenzioso a carico di Regione per il recupero dei crediti.

Art. 5
(Modifica alla l.r. 28/1999)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10 bis
(Finanziamento regionale del provvedimento)

1. Ai fini dell'attuazione sostanziale del provvedimento di sconto sulle benzine nelle zone di confine con la Svizzera di cui all'articolo 2 ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, si autorizza la spesa per l'anno 2014 di euro 10.000.000,00 quale somma aggiuntiva rispetto alle risorse assegnate dalle disposizioni statali.

2. Alle risorse necessarie a seguito dell'applicazione del comma 1, allocate alla Missione 01 «Organi istituzionali» - Programma 04 «Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali», si fa fronte con la riduzione di spesa di euro 5.000.000,00 nell'ambito della stessa Missione 01 - Programma 04 e con la riduzione di spesa di euro 5.000.000,00 nell'ambito della Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 03 «Altri Fondi».»,

Art. 6
(Modifica alla l.r. 16/2003)

1. Alla legge regionale 11 agosto 2003, n. 16 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2015 il comma 13 quater dell'articolo 6 è abrogato.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 dicembre 2013

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/248 del 17 dicembre 2013)



RegioneLombardia

“LEGGE DI STABILITA’2014”

ALLEGATI A – B – C

Tabella A - Rifinanziamento di Leggi Regionali - L.R. 34/78, art. 9-ter, III comma, lettera b

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2014	Spese 2015	Spese 2016
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	192.250.000,00	0,00
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	17.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.030.000,00	8.227.922,00	0,00
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	8	Statistica e sistemi informativi	11.785.200,00	11.800.000,00	1.000.000,00
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	11	Altri servizi generali	510.000,00	50.000,00	8.061.427,26
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	131.264,03
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	185.000,00	389.632,61	432.682,95
3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	965.000,00	2.865.000,00	465.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica	35.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	0,00	1.650.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.007.285,80	800.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	17.200.321,24	6.531.025,11	1.538.756,39
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2.314.555,68	2.875.000,00	1.525.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	2.940.000,00	2.370.000,00	0,00
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	4.424.456,53	13.297.916,53	1.778.503,21
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	812.600,00	420.000,00	30.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	66.650.000,00	20.053.322,26	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	14.567.000,00	24.600.000,00	405.000,00

Le voci di spesa a zero dell'esercizio 2016 riflettono il rispetto del divieto costituzionale di indebitamento pur avendone questa amministrazione la capacità 1

Tabella A - Rifinanziamento di Leggi Regionali - L.R. 34/78, art. 9-ter, III comma, lettera b

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2014	Spese 2015	Spese 2016
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	377.600,00	422.546,94	407.850,32
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1.500.000,00	2.250.000,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	7.156.490,95	5.871.316,29	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.446.149,10	7.408.636,80	100.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	4.975.000,00	400.000,00	2.300.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	6.990.000,00	15.490.000,00	10.540.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	210.000,00	1.427.250,00	1.010.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	10.000.000,00	24.000.000,00	5.464.569,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	15.350.765,48	22.830.000,00	7.880.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	1.000.000,00	9.380.000,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	250.000,00	250.000,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5.500.000,00	20.309.000,00	0,00
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	325.635,40	345.642,44	1.419.096,51
11	Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	6.840.000,00	70.000,00	70.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	100.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	650.000,00	600.000,00	2.600.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	5.786.000,00	2.431.000,00	4.331.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6	Interventi per il diritto alla casa	8.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	393.322,26	340.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8	Cooperazione e associazionismo	1.060.000,00	60.000,00	0,00

Le voci di spesa a zero dell'esercizio 2016 riflettono il rispetto del divieto costituzionale di indebitamento pur avendone questa amministrazione la capacità

Tabella A - Rifinanziamento di Leggi Regionali - L.R. 34/78, art. 9-ter, III comma, lettera b

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2014	Spese 2015	Spese 2016
13	Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	41.721.089,58	41.721.089,58	41.721.089,58
13	Tutela della salute	5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	190.000.000,00	68.000.000,00	25.405.748,51
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria PMI e Artigianato	37.052.633,35	4.880.093,88	1.691.775,48
14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	8.900.000,00	8.600.000,00	600.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	2.828.073,88	11.000.000,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.500.000,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	20.000,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	2.900.000,00	4.000.000,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	40.149.797,40	25.998.500,00	5.856.000,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	470.000,00	320.000,00	9.920.000,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	16.334.404,60	8.584.772,71	806.750,00
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	975.000,00	675.000,00	75.000,00
20	Fondi e accantonamenti	2	Fondo svalutazione crediti	19.340.813,00	19.186.070,00	19.013.168,00
20	Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	110.332.050,00	63.492.713,03	228.175.563,75
			Totali:	741.226.244,25	695.523.450,18	391.855.244,99

Tabella B - Riduzioni di autorizzazioni legislative di spese pluriennali - L.R. 34/78, art. 9-ter, III comma, lettera c

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2014	Spese 2015
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.187.921,59	5.000,00
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	8	Statistica e sistemi informativi	10.162.000,00	10.162.000,00
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	405.271,73	198.421,28
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	318.168,20	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	4.650.000,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	3.665.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.086.134,36	1.086.134,36
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	6.379.521,82	19.497.453,06
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	210.000,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	15.000.000,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	10.000,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	689.952,64	740.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1.500.000,00	2.250.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100.000,00	100.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	265.000,00	1.580.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	50.000,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0,00	88.562,46
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	6.534.522,39	1.180.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	1.556.914,00	134.229,00

Tabella B - Riduzioni di autorizzazioni legislative di spese pluriennali - L.R. 34/78, art. 9-ter, III comma, lettera c

Missioni	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2014	Spese 2015
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4.000.000,00	15.000.000,00
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	600.000,00	400.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.800.000,00	1.000.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.400.000,00	1.900.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	1.000.000,00	1.000.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8	Cooperazione e associazionismo	200.000,00	200.000,00
13	Tutela della salute	5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	11.800.000,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	9.000.000,00	5.500.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	234.800,00	234.800,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3.466.400,00	1.040.500,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	55.000,00	0,00
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	5.500.000,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	48.164,66	0,00
			Totali:	100.874.771,39	63.297.100,16

**Tabella C - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi
pluriennali L.R. 34/78, art. 9-ter, III comma, lettera d**

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2014	Spese 2015	Spese 2016
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22.525.748,39	16.525.748,39	5.000,00
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	8	Statistica e sistemi informativi	2.800.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	11	Altri servizi generali	8.421.427,26	8.011.427,26	8.011.427,26
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	1.250.327,00	222.915,00	131.264,03
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	239.480,84	429.113,45	432.682,95
3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	900.000,00	2.600.000,00	200.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica	35.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	3.677.415,61	4.550.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	806.000,00	500.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.633.721,53	2.758.756,39	1.138.756,39
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	8.120.922,50	7.732.546,94	350.000,00
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.296.456,53	1.819.916,53	1.833.503,21
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	812.600,00	420.000,00	30.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	17.340.000,00	42.000.000,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	41.474.891,33	42.310.000,00	335.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	542.647,36	392.546,94	407.850,32
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	500.000,00	750.000,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	4.156.490,95	4.932.200,16	0,00

Le voci di spesa a zero dell'esercizio 2016 riflettono il rispetto del divieto costituzionale di indebitamento pur avendone questa amministrazione la capacità 1

Tabella C - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali L.R. 34/78, art. 9-ter, III comma, lettera d

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2014	Spese 2015	Spese 2016
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4.697.325,50	10.526.630,00	100.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	11.798.967,00	8.830.000,00	7.730.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	37.100.000,00	45.500.000,00	10.500.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.584.000,00	828.000,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	48.075.618,20	92.884.613,13	5.464.569,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	59.167.349,56	67.253.666,36	7.700.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	1.620.000,00	7.170.000,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	80.763.904,04	131.089.850,00	8.960.000,00
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	4.279.417,51	4.479.417,51	3.344.252,51
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.200.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.220.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	7.613.758,86	3.431.000,00	3.331.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8	Cooperazione e associazionismo	410.000,00	410.000,00	0,00
13	Tutela della salute	5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	255.957.710,00	95.821.508,56	25.405.748,51
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria PMI e Artigianato	6.213.777,00	5.452.100,00	800.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.767.000,00	400.000,00	400.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	15.441.773,88	12.250.000,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.500.000,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.899.578,58	11.510.000,00	5.800.000,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1.569.750,00	1.513.500,00	6.750,00

Le voci di spesa a zero dell'esercizio 2016 riflettono il rispetto del divieto costituzionale di indebitamento pur avendone questa amministrazione la capacità

Tabella C - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali L.R. 34/78, art. 9-ter, III comma, lettera d

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2014	Spese 2015	Spese 2016
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	97.208.000,00	4.975.000,00	75.000,00
19	Relazioni internazionali	2	Cooperazione territoriale	1.196.457,72	1.000.000,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	2.314.424,57	2.678.480,03	2.725.563,75
			Totali:	838.796.941,72	689.958.936,65	112.418.367,93

Le voci di spesa a zero dell'esercizio 2016 riflettono il rispetto del divieto costituzionale di indebitamento pur avendone questa amministrazione la capacità 3

Supplemento n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2013

Legge regionale 24 dicembre 2013 - n. 21
Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione promuove iniziative per la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio aziendale attraverso forme di solidarietà tra i lavoratori, favorisce accordi sindacali tra i lavoratori e le imprese per evitare l'interruzione o la sospensione dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, anche in relazione alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e la competitività dell'impresa.

2. La Regione sostiene e promuove l'adesione ai contratti di solidarietà previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all'ampliamento del livello occupazionale. Tale finalità è perseguita attraverso il sostegno al reddito dei lavoratori e l'incentivo alle imprese.

3. La Regione per le finalità di cui al comma 1, sentiti i soggetti interessati, verifica la possibilità di ricorrere a forme di cofinanziamento e definisce con le parti sociali, nell'ambito degli accordi regionali sugli ammortizzatori sociali, ulteriori soluzioni con specifiche risorse aggiuntive, destinate a favorire l'estensione dei contratti di solidarietà, anche avvalendosi del cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

Art. 2
(Strumenti e modalità di intervento)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per evitare interruzioni o sospensioni dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, la competitività e l'efficienza aziendale, la Regione favorisce la stipulazione di:

- a) contratti di solidarietà;
- b) accordi sindacali tra imprese e lavoratori, finalizzati a mantenere la presenza dei lavoratori, compresi quelli con contratto a tempo determinato e parasubordinato, sul luogo di lavoro e finalizzati alla tutela della professionalità acquisita e della competitività dell'impresa.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, attiva, oltre agli stanziamenti di cui all'articolo 6, ulteriori strumenti e misure a favore dello sviluppo dell'occupazione e al supporto di progetti presentati da parti sociali e istituzioni, nell'ambito delle risorse nazionali o comunitarie disponibili per tali finalità.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove il coinvolgimento degli enti locali, del sistema camerale, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei loro enti bilaterali per la formazione continua e il sostegno al reddito.

4. In presenza di crisi aziendali e per l'attuazione delle politiche attive regionali, la Giunta regionale sostiene, nell'ambito delle risorse nazionali o comunitarie disponibili per tali finalità, iniziative promosse da reti territoriali costituite dai soggetti di cui al comma 1, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione ed il lavoro (ARIFL).

Art. 3
(Destinatari)

1. Sono destinatari del sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, anche se destinatari di altre misure di sostegno previste della

normativa statale, in misura proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro:

- a) le imprese che ricorrono agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 e 2, del d.l. 726/1984 convertito dalla l. 863/1984, e le imprese che applicano i contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e per le aziende artigiane, di cui all'articolo 5, comma 5, del d.l. 148/1993 convertito dalla l. 236/1993, quando la riduzione d'orario è almeno del 40 per cento del normale orario di lavoro;
- b) i lavoratori ai quali si applicano gli accordi di cui agli articoli 1 e 2 del d.l. 726/1984 convertito dalla l. 863/1984 e i lavoratori a cui si applicano accordi che prevedono la stipulazione di contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane di cui all'articolo 5, comma 5, del d.l. 148/1993 convertito dalla l. 236/1993;
- c) le imprese e i lavoratori che sottoscrivono gli accordi sindacali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché le imprese interessate da cofinanziamento dei contratti di solidarietà da parte degli enti bilaterali di settore.

Art. 4
(Erogazione del sostegno)

1. Il sostegno regionale è concesso per un periodo massimo di dodici mesi e, in ogni caso, per la singola impresa non può superare la somma di 100.000,00 euro annui, fatti salvi i vincoli derivanti dalla legislazione vigente in materia di incentivi alle imprese e nel rispetto del regime *de minimis* previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.

2. Per le imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, la ripartizione delle risorse per ciascuna tipologia di impresa è definita con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, tenuto conto del sistema delle imprese lombarde, con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendali.

3. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, la misura dell'integrazione salariale è definita con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, tenuto conto del sistema delle imprese lombarde, con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendali.

Art. 5
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione della presente legge e dei risultati conseguiti per sostenere i livelli occupazionali e le competenze professionali delle imprese lombarde, sia incentivando la stipula di contratti di solidarietà sia applicando misure regionali ulteriori.

2. A questo fine, la Giunta regionale trasmette una relazione annuale al Consiglio che, per ciascun territorio provinciale, documenta e descrive:

- a) l'andamento dei contratti di solidarietà stipulati distinti per tipologia, il numero di quelli ammessi al contributo regionale, la durata e la riduzione oraria che prevedono, le risorse regionali erogate per tipo di contratto e azienda, i posti di lavoro salvaguardati o incrementati;
- b) gli accordi sindacali e gli strumenti regionali attivati secondo quanto previsto all'articolo 2, indicandone modalità applicative e risorse dedicate;
- c) il contributo di enti esterni alla Regione in termini di cofinanziamento; le azioni di partenariato intraprese ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4;
- d) i beneficiari raggiunti dalle misure regionali, distinguendo i lavoratori per genere, età e professione e le imprese per settore produttivo e forma giuridica;
- e) le modalità adottate per pubblicizzare gli interventi regionali e facilitare l'accesso ai contributi, la tempistica di erogazione degli aiuti, le criticità incontrate nel processo attuativo e quelle segnalate dalle parti sociali interessate dalle misure regionali.

3. La Giunta, al fine di predisporre la relazione conclusiva da sottoporre al Consiglio regionale, si avvale del coinvolgimento della Commissione per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia). La relazione di cui al comma

2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi destinati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) per il 2014 è autorizzata la spesa massima di 2.000.000,00 euro cui si provvede con le risorse stanziata alla Missione 15 «Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale» - Programma 03 «Sostegno all'occupazione» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sentita la commissione competente, la Giunta determina la parte di risorse da destinare.

3. A decorrere dal 2015, le spese derivanti dalla presente legge, nel limite massimo di cui al comma 1, sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito delle disponibilità delle risorse a bilancio.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 dicembre 2013

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/252 del 18 dicembre 2013)

Supplemento n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2013

Legge regionale 24 dicembre 2013 - n. 22
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 33/2009)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 12, le parole: «il direttore generale e il collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: *«il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.»*;
- b) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12, le parole: «, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del d.lgs. 502/1992,» sono soppresse;
- c) i commi 5 e 6 dell'articolo 12 sono abrogati;
- d) il primo e il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

«I direttori generali delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico trasformati in fondazioni sono nominati esclusivamente tra gli iscritti nell'elenco regionale degli idonei costituito previo avviso pubblico e selezione effettuata da un'apposita commissione, costituita con deliberazione della Giunta regionale e senza oneri a carico del bilancio regionale, di tre esperti indicati in prevalenza da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari. Per accedere alla selezione occorre essere in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente e dimostrare di possedere un'adeguata esperienza in posizione dirigenziale conferita, di almeno cinque anni nel campo delle strutture sanitarie o almeno di sette anni in altri settori e caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Con la deliberazione di cui al primo periodo sono definite le modalità di selezione e sono specificati i criteri da utilizzare al fine di valutare in concreto l'adeguatezza dell'esperienza dirigenziale, anche con riferimento al settore di provenienza, sia in termini di tipologia di strutture sia in termini di valore minimo di produzione. L'inserimento nell'elenco degli idonei è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto delle vigenti disposizioni in tema di inconfiribilità dell'incarico.»;

- e) al comma 9 dell'articolo 12:
 - 1) dopo le parole: «, per il periodo corrispondente,» sono inserite le seguenti: *«attingendo dall'elenco regionale degli idonei di cui al comma 7,»*;
 - 2) le parole: «in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale» sono soppresse;
- f) al comma 10 dell'articolo 12 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *«Per quanto concerne la nomina e la retribuzione si applica il comma 9.»*;
- g) dopo il comma 11 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

«11 bis. La Giunta regionale definisce la composizione, le competenze e i criteri di funzionamento del collegio di direzione e disciplina le relazioni con gli altri organi aziendali, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del d.lgs. 502/1992.»;
- h) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 15, le parole: «e hanno i requisiti di cui all'articolo 3, comma 7, del d.lgs. 502/1992;» sono sostituite dalle seguenti: *«fra gli iscritti negli elenchi degli idonei di cui al comma 3,»*;
- i) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 15 sono sostituiti dai seguenti:

«Ai fini dell'inserimento nell'elenco degli idonei a ricoprire l'incarico di direttore amministrativo occorre essere in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente in discipline giuridiche o economiche e avere un'età inferiore a sessantacinque anni. E' inoltre richiesta un'adeguata esperienza di direzione tecnica o amministrativa almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o in altri settori, purché maturata a seguito di formale conferimento di incarico dirigenziale e caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Ai fini dell'inserimento nell'elenco degli idonei a ricoprire l'incarico di direttore sanitario occorre essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, di un diploma di specializzazione ed avere un'età inferiore a sessantacinque anni; è inoltre richiesta un'adeguata esperienza almeno quinquennale, caratterizzata da autonomia gestionale. Per le strutture sanitarie pubbliche, ai fini dell'inserimento nell'elenco degli idonei alla nomina di direttore sanitario, sono considerati gli incarichi di direzione di almeno una struttura semplice o gli incarichi anche di natura professionale di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123), che comportino comunque il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 502/1992. Per le strutture sanitarie private, ai fini dell'inserimento nell'elenco degli idonei, sono considerate le posizioni dirigenziali equivalenti, formalmente certificate. La Giunta regionale definisce le modalità di selezione ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al comma 3 e specifica i criteri da utilizzare per valutare in concreto l'adeguatezza dell'esperienza dirigenziale, anche con riferimento al settore di provenienza sia in termini di tipologia di strutture sia in termini di valore minimo di produzione.»;

- j) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 è soppresso ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«L'iscrizione nell'elenco degli idonei è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto delle vigenti disposizioni in tema di inconfiribilità dell'incarico.»*;
- k) il comma 6 dell'articolo 15 è abrogato.

Art. 2
(Norme finali)

1. I requisiti introdotti dalla presente legge ai fini dell'inserimento nell'elenco degli idonei a ricoprire gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario non si applicano ai soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, già ricoprono tali incarichi fino alla scadenza dei medesimi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 dicembre 2013

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/254 del 18 dicembre 2013)